

Repertorio n. 14294

Raccolta n. 6987

ATTO MODIFICATIVO DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE RICO-NOSCIUTA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove, del mese di febbraio (19 febbraio 2021)

in San Casciano in Val di Pesa, via Roma n. 44, nel mio studio secondario. Avanti a me dottor Marcello Focosi, Notaio in Firenze, con studio in viale del Poggio Imperiale n. 32, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è presente

- PICCINI MARIO, nato a San Casciano in Val di Pesa il 15 novembre 1943, domiciliato per la carica ove in appresso, non in proprio, ma in rappresentanza, quale Governatore della "FRATERNITA DI MISERICORDIA DI MERCATALE VAL DI PESA" (nel prosieguo anche semplicemente "Fraternita"), con sede in San Casciano in Val di Pesa, frazione Mercatale Val di Pesa, piazza del Popolo n. 43, codice fiscale 80031350483, partita iva 01729380483, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Toscana in data 27 settembre 1993, al n. 1020, ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 460/97.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo.

premesso

- i) che con verbale ai miei rogiti in data 4 luglio 2019, rep. n. 13034, registrato all'Agenzia delle Entrate di Firenze in data 19 luglio 2019, al n. 5822, l'assemblea degli associati ha deliberato l'adozione di un nuovo testo di statuto associativo onde adeguarlo alle norme contenute nel Codice del Terzo Settore;
- ii) che, effettuato il deposito di tale statuto presso i competenti uffici della Regione Toscana, quest'ultima con comunicazione in data 20 gennaio 2021, prot. n. A00GRT/0022832/A.100.10.10, ha richiesto i seguenti chiarimenti e rilievi:
- * agli articoli 16 e 19 risulta che i confratelli effettivi...acquisiscono il diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria e il diritto di elettorato passivo almeno due anni dalla data di iscrizione; ciò non è in linea con articolo 24, comma 1 del Codice del Terzo Settore, che prevede il periodo minimo di iscrizione pari a tre mesi ai fini dell'esercizio del diritto di voto; in coerenza con i principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati il termine per l'esercizio dei diritti di socio potrà essere ulteriormente ridotto o non contemplato ma non aumentato, non trattandosi di norma derogabile in peius nei confronti dell'associato, secondo quanto esplicitato dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 27/12/2018.

Tenuto conto che alcuni macroambiti di attività previsti dal Codice del Terzo Settore e dedotti in Statuto all'art. 4 (Formazione universitaria, post-universitaria, e ricerca scientifica; formazione anche professionale) richiedono per il loro esercizio requisiti soggettivi e oggettivi previsti da leggi di settore si richiedono chiarimenti in ordine all'effetto esercizio da parte dell'Ente":

iii) che lo statuto sociale approvato prevede all'articolo 49 (quarantanove) che "il Governatore è autorizzato ad apportare, sentita la Confederazione

Registrato a Firenze in data 25/02/2021 al numero 7813 euro 0,00 Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Fraternita":

- iv) che la medesima previsione era già contenuta nello statuto previgente, il quale all'art. 50 (cinquanta) testualmente recitava che "Nel caso di richiesta di variazione della personalità giuridica della Fraternita da parte dell'autorità amministrativa, il Governatore è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Fraternita"
- v) che onde adeguarsi ai rilievi mossi, è intenzione del Governatore apportare allo stesso le modifiche e/o integrazioni richieste o suggerite dalla Regione Toscana, come da sua comunicazione in data 20 gennaio 2021, sopra meglio citata;
- vi) che per altro il magistrato della fraternita ha espressamente autorizzato il governatore ad apportare le modifiche e o integrazioni suggerite dalle competenti autorità amministrative con sua delibera in data 29 gennaio 2021 (delibera n. 2/2021, verbale n. 33).

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

Art. 1) Il signor **Mario Piccini**, nella sua qualità di Governatore della **"FRATERNITA DI MISERICORDIA DI MERCATALE VAL DI PE-SA"**, giusto il disposto dell'art. 49 (quarantanove) dello statuto sociale, volendo uniformare lo statuto stesso ai rilievi mossi dalla Regione Toscana in sede di approvazione, quali meglio indicati alle superiori premesse, dichiara di modificare gli articoli 4 (quattro), 16 (sedici) e 29 (ventinove) dello statuto sociale, nelle sole parti evidenziate in grassetto, del seguente tenore letterale:

"Articolo 4 - Finalità Scopo della Fraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

La Fraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare la Fraternita svolge in via esclusiva o prevalente, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le seguenti attività di interesse generale:

- a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";
- b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture

di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;

- d) la promozione della donazione del sangue e degli organi;
- e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) iniziative di educazione, istruzione e formazione nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- g) formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;
- i) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- j) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
- k) la protezione dell'infanzia abbandonata;
- l) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- n) iniziative di agricoltura sociale;
- o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
- p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- q) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
- r) la pubblicazione e divulgazione di bollettini di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere
- La Fraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.
- A questo fine, la Fraternita può, tra le altre attività, effettuare:
- a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Fraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;
- b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in

altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali; c) ogni altra attività diversa stabilita dall'Assemblea degli iscritti."

"Articolo 16 – Iscrizione

Tutti gli iscritti alla Fraternita sono chiamati con il nome tradizionale di "Fratello" o "Sorella" (di seguito entrambi chiamati anche semplicemente "Fratelli") ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Fraternita.

Questi si suddividono in due categorie:

- a) Fratelli/Sorelle effettivi;
- b) Fratelli/Sorelle onorari;

L'ammissione dei Fratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione o, con motivazione espressa, il diniego.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Magistrato, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio Probivirale, che delibera sulle domande non accolte.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i Fratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altra Confraternita avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Fraternita. Il Fratello, iscritto ad altra Confraternita ed ammesso alla Fraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Fraternita.

I Fratelli effettivi sono coloro che, raggiunta la maggiore età e compiuto il periodo di aspirantato, richiedono di associarsi alla Fraternita e vengono iscritti nel registro dei soci ricevendo la tessera sociale.

I Fratelli effettivi, accettano l'obbligo del servizio nelle attività ed opere che costituiscono il motivo ispiratore della Fraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Fraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'Assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto ad essere eletti al momento dell'iscrizione nel Registro dei soci (Fratelli/Sorelle).

I Fratelli onorari sono quei Fratelli effettivi che dopo aver lodevolmente servito la Fraternita per molti anni non possono più assolvere all'obbligo del servizio. Sono nominati dall'assemblea, su proposta del Magistrato.

Possono essere nominati onorari anche cittadini, non iscritti alla Fraternita, per riconosciuti meriti speciali.

I Fratelli onorari partecipano all'Assemblea con diritto di voto e sono titolari del diritto di elettorato attivo e passivo.

La Fraternita non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I Fratelli iscritti possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Fraternita a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di a-

ver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla."

"Articolo 29 - Composizione

Il Magistrato è composto da un numero di membri, non inferiore a 7 (sette), fissato dall'Assemblea nella riunione assembleare che precede ogni quadriennio.

Per essere eletti nel Magistrato occorre iscritti alla data stabilita per le elezioni e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Fraternita.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Fratelli effettivi e onorari con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Fratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco Revisore, o nominati come componenti l'Organo di Controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Fraternita, nonché i Fratelli effettivi che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

I componenti del Magistrato durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Il Magistrato si rinnova per metà dei suoi membri ogni biennio con le modalità di cui sopra salvo diversa delibera dell'Assemblea ordinaria per il rinnovo contemporaneo di tutto il Magistrato.

Il Correttore (Assistente spirituale) viene invitato a partecipare alle riunioni del Magistrato senza diritto di voto."

Il testo dello statuto sociale, comprensivo delle intervenute modifiche, quale testo si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, verrà depositato presso gli uffici competenti per la necessaria approvazione.

Il comparente mi dispensa dalla lettura delle parti scritte dell'allegato.

Il presente atto è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo in applicazione delle disposizioni contenute nei commi 2 e 5, dell'art. 82, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), atteso che:

- il presente atto costituisce atto modificativo di precedente verbale mediante il quale si era provveduto ad adeguare lo statuto sociale di associazione avente ad oggetto il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, alla normativa in tema di Terzo Settore (di cui in appresso);
- che tale modificazione si è resa necessaria in conseguenza dei rilievi mossi agli adeguamenti statutari già approvati da parte delle competenti autorità amministrative;
- che tale adeguamento, nel suo complesso, trova la sua esclusiva ragione giustificatrice nell'introduzione delle disposizione contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), sopra meglio citato:
- di riconoscere che le disposizioni tributarie richiamate (art. 82), per effetto della norma transitoria contenuta nell'art. 104, comma 1, D.Lgs. 117/2017, trovano immediata applicazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto parte da me e parte da persona di mia fiducia in pagine dodici oltre la presente di quattro fogli e da me letto al comparente che lo approva e sottoscrive con me Notaio alle ore tredici e trenta.

F.to Mario Piccini	
F.to Marcello Focosi Notaio	Sigillo



Allegato "A"

Rep. 14294

Racc. 6987

del 19/02/2021

STATUTO

Racc. n. FRATERNITA DI

MISERICORDIA DI MERCATALE VAL DI PESA

PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S.Maria che cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (BibI. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".

CAPO I

COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

Articolo 1 - Denominazione

È costituita in Mercatale Val di Pesa l'Associazione denominata "FRATERNITA DI MISERICORDIA DI MERCATALE VAL DI PESA ODV" con sede legale e operativa in Mercatale val di Pesa, piazza del Popolo, 43, Diocesi di Firenze (di seguito meglio denominata come: "Fraternita di Misericordia di Mercatale" o semplicemente "Fraternita").

Una volta istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed in esso iscritta l'associazione, la denominazione sociale sopra indicata dovrà intendersi automaticamente integrata con l'acronimo "ETS" e solo da allora potrà essere usato negli atti e nella corrispondenza.

Articolo 2 - Principi ispiratori

La Fraternita di Misericordia di Mercatale è un'associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della della fraternità attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano. La Fraternita ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3 - Elementi giuridici

La Fraternita di Misericordia di Mercatale è costituita agli effetti giuridici come un'associazione di Volontariato, ha la personalità giuridica ai sensi dell'art.12 del Codice Civile come da delibera del Consiglio regionale della Toscana n. 310 del 27.07.1993. La Fraternita di Misericordia di Mercatale è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4 - Finalità

Scopo della Fraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse

dalla Confederazione Nazionale delle

Misericordie d'Italia.

Fraternita potrà promuovere esercitare tutte quelle opere di umana e carità suggerite cristiana dalle circostanze rendersene partecipe е impegnandosi così contribuire а all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare la Fraternita svolge in via esclusiva o prevalente, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le seguenti attività di interesse generale:

- a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";
- b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- d) la promozione della donazione del sangue e degli organi;
- e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e

- all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) iniziative di educazione, istruzione e formazione nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- g) formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione promozione delle attività istituzionali. oltre ad attività di editoria e stampa in ed iniziative genere radio/video-diffusione:
- i) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- j) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
- k) la protezione dell'infanzia abbandonata;
- I) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi:
- m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti:
- n) iniziative di agricoltura sociale;
- o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a svantaggiate, persone anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza:
- p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la



riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;

- q) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
- r) la pubblicazione e divulgazione di bollettini di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere.

La Fraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che siano secondarie aueste strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, la Fraternita può, tra le altre attività, effettuare:

- a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Fraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;
- b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;
- c) ogni altra attività diversa stabilita dall'Assemblea degli iscritti.

Articolo 5 - Attività di formazione

La Fraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei

Fratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo ed in osservanza e conformità alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 6 - Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la Fraternita potrà costituire apposite sezioni. previa autorizzazione della Confederazione delle Nazionale Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno comitato avere apposito di un regolamentato da coordinamento specifiche di norme attuazione е funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Fraternita.

Articolo 7 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Fraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio assistente ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 8 - Stemma

Lo stemma della Fraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'associazione, senza altre modifiche.

Articolo 9 - Veste

La divisa storica dei Fratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M, croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.



Articolo 10 - Adesione alla Confederazione Nazionale

La Fraternita è affiliata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia avente sede in Firenze, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale amministrativa della Fraternita, Sodalizio partecipazione del alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli della Fraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Misericordie Fratelli delle d'Italia. rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità

Articolo 11 - Adesione ad altre organizzazioni

dell'affiliazione effetto alla Per Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Fraternita potrà aderire ad altre associazioni. federazioni di associazioni, solo se siano ispiratore conformi al carattere movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione.

Del pari, in seno alla Fraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data preventiva comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Fraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

Articolo - 12 Entrate e assenza scopo di lucro

La Fraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;

- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari:
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da attività e prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere utilizzati:

- g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari;
- I) rendite finanziare ovvero del patrimonio immobiliare e mobiliare;
 m) oblazioni ed altre rendite derivanti dall'esercizio di iniziative volte a

ricevere carità per restituire carità.

La Fraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale. Le opere di misericordia prestate dai Fratelli sono a titolo esclusivamente aratuito. Tuttavia la Fraternita potrà accettare dai beneficiati dei servizi un'oblazione (offerta per beneficienza).



Articolo 13 - Il volontario

Il volontariato è la divisa morale dei Fratelli in ogni loro prestazione di attività. È fatto espresso divieto per i Fratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso.

Il Fratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito".

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Fratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Fraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Fraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Fraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Fraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 14 - I volontari aspiranti

I volontari aspiranti sono coloro che chiedono di svolgere servizio di volontariato presso la Fraternita senza assumerne la qualifica di socio.

L'aspirantato ha la durata di almeno dodici (12) mesi di ininterrotto e lodevole servizio, al termine del quale, solo in presenza della maggiore età, il volontario aspirante può richiedere l'iscrizione alla Fraternita, come fratello effettivo, secondo le norme dell'art. 16.

I volontari aspiranti che non fanno richiesta, pur non assumendo la qualifica di socio della Fraternita, rimangono iscritti nel registro dei volontari a causa del servizio svolto e in adempimento agli obblighi assicurativi di legge.

A livello spirituale, se l'aspirante lo richiede, l'ingresso nel corpo sociale è con il rito religioso sancito celebrazione della Santa Messa. della ricorrenza della aiorno festa patronale di S. Sebastiano, e della vestizione, con la consegna della veste sacrificio, simbolo di preghiera anonimato.

La Fraternita può inoltre prevedere la figura del Sostenitore non socio. Questo contribuisce al sostentamento della Fraternita, non partecipando agli organi sociali della stessa.

Articolo 15 - Gruppi operativi

In tutti i Gruppi/Unità Operative possono essere presenti anche soggetti non iscritti alla Fraternita che, di conseguenza, non godranno dei diritti sociali nei confronti della stessa.

Tutti i gruppi che eventualmente si formeranno, pur nella loro autonomia, sono parte integrante della Fraternita.

Per tutti qli altri settori di attività caritative. in accordo con la Confederazione **Nazionale** delle Misericordie d'Italia, la Fraternita può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento.

Il Magistrato nomina per ciascun gruppo un responsabile che deve essere iscritto alla Fraternita come Fratello effettivo e che partecipa alle riunioni del Magistrato senza diritto di voto, salvo il caso in cui sia eletto anche come membro del



Magistrato dall'assemblea dei fratelli effettivi e onorari della Fraternita.

CAPO - II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA FRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 16 - Iscrizione

Tutti gli iscritti alla Fraternita sono chiamati con il nome tradizionale di "Fratello" o "Sorella" (di seguito entrambi chiamati anche semplicemente "Fratelli") ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Fraternita.

Questi si suddividono in due categorie:

- a) Fratelli/Sorelle effettivi;
- b) Fratelli/Sorelle onorari;

L'ammissione dei Fratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione o, con motivazione espressa, il diniego.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Magistrato, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio Probivirale, che delibera sulle domande non accolte.

Per dell'affiliazione effetto alla Confederazione delle Nazionale Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i Fratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo nel caso l'iscrizione ad altra Ο. Confraternita avvenga momenti deve successivi, esserne portato conoscenza il Magistrato della Fraternita. Il Fratello, iscritto ad altra Confraternita

ed ammesso alla Fraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Fraternita.

I Fratelli effettivi sono coloro che, raggiunta la maggiore età e compiuto il periodo di aspirantato, richiedono di associarsi alla Fraternita e vengono iscritti nel registro dei soci ricevendo la tessera sociale.

I Fratelli effettivi, accettano l'obbligo del servizio nelle attività ed opere che costituiscono il motivo ispiratore della Costituiscono Fraternita. corpo il funzionale della Fraternita stessa. godono di tutti diritti sociali i partecipano all'Assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto ad essere eletti al momento dell'iscrizione nel Registro dei soci (Fratelli/Sorelle). I Fratelli onorari sono quei Fratelli effettivi che dopo aver lodevolmente servito la Fraternita per molti anni non possono più assolvere all'obbligo del servizio. Sono nominati dall'assemblea, su proposta del Magistrato.

Possono essere nominati onorari anche cittadini, non iscritti alla Fraternita, per riconosciuti meriti speciali.

I Fratelli onorari partecipano all'Assemblea con diritto di voto e sono titolari del diritto di elettorato attivo e passivo.

La Fraternita non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I Fratelli iscritti possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Fraternita a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Articolo 17 - Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla Fraternita occorre, avere la maggiore età, essere di principi



morali e cristiani, tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale.

I Fratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Fraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, laddove questa sia determinata dal Magistrato, per la propria categoria di appartenenza.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

CAPO III DISCIPLINA E DOVERI DEI FRATELLI

Articolo 18 - Requisiti di iscrizione

Gli iscritti alla Fraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Fraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Fratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Fraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia:
- g) assolvere al pagamento della quota associativa se prevista.

Articolo 19 - Provvedimenti disciplinari

I Fratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 giorni al Magistrato le proprie giustificazioni:

a) ammonizione;

- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione;

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20.

Articolo 20 - Perdita della qualità di iscritto

La qualità di Fratello si perde per:

- dimissioni volontarie;
- decadenza;
- esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il Fratello presenti in forma scritta al Magistrato la propria personale e volontaria rinunzia a mantenere il suo diritto di Fratello.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Fraternita di cui all'art. 17. Inoltre l'Iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, non svolga il servizio reiterato per più di sei mesi consecutivi e/o persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale, se prevista, pur essendo in grado di assolvervi.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Fraternita. La perdita della qualità di Fratello effettivo o onorario implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Fraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea. Della



proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, Magistrato, con invito a parte del presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera scrutinio segreto. provvedimento Ш dall'Assemblea potrà irrogato essere gualora siano venute revocato le cause che mancare lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'art. 16, e sulla quale Il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale. l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

CAPO IV ORGANI DELLA FRATERNITA

Articolo 21 - Gli organi

Sono organi della Fraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- e) Il Governatore;
- d) Il Collegio Probivirale;
- e) Il Collegio dei Sindaci Revisori e l'Organo di Controllo.

L'ASSEMBLEA

Articolo 22 - Composizione

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Fratelli/Sorelle effettivi e onorari iscritti alla Fraternita, è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

Articolo 23 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni due (2) anni per l'elezione ed il rinnovo parziale del Magistrato e degli altr Organi se giunti a fine mandato.

L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso l'affissione dell'avviso convocazione nei luoghi pubblici e/o mediante lettera, per posta ordinaria o elettronica, alla residenza o domicilio dei Fratelli effettivi e onorari, almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.

La Fraternita non assume responsabilità in caso di irreperibilità presso l'indirizzo comunicato, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito o indirizzo mail da parte del Fratello/Sorella, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di ammissione, né per eventuali disguidi telegrafici, comunque 0 imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione. dovranno ove rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Articolo 24 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo (1/10) dei Fratelli:
- b) quando il Collegio Probivirale, il Collegio dei Sindaci Revisori o



l'Organo di Controllo , per gravi e motivate ragioni da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;

- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Fraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) e c), il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese, in tutti i casi l'Assemblea viene convocata e regolata con le modalità di cui agli art. 23, 25 e 26.

Articolo 25 - Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Fratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/10 (un decimo) dei Fratelli.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Fratello/Sorella con diritto di voto potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Fratello/Sorella avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

Articolo 26 - Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio.

Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui all'art. 43.

Articolo 27 - Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- deliberare l'approvazione del predisposto nelle bilancio forme previste dalla normativa viaente della corredato relazione del Governatore sull'attività della Fraternita, svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci Revisori o, laddove esistente, dell'Organo di Controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni:
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci Revisori:
- d) nominare l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti:
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art. 44:
- g) nominare nella riunione che precede ogni biennio la Commissione Elettorale per il rinnovo parziale del Magistrato e degli altri Organi se giunti a fine mandato:
- h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Fratelli effettivi:
- i) nominare e revocare il professionista abilitato alla revisione contabile, ove previsto dalla legge o all'uopo deliberato dall'Assemblea stessa.

IL MAGISTRATO

Articolo 28 - Attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo della Fraternita e delibera su tutte le materie



non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione della Fraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili e di automezzi e per l'assunzione di finanziamenti assistiti da garanzie ipotecarie;
- b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Fraternita;
- c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore. del Vice Governatore, del Segretario dell'Amministratore nonché ad ogni nomina che rendesse si necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 33.
- d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana i regolamenti organizzativi necessari al buon funzionamento della Fraternita;
- e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
- f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- g) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) delibera sull'accettazione di eredità con beneficio d'inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;

- i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Fraternita, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;
- I) ammette o rigetta con apposita delibera l'ammissione dei nuovi Fratelli aspiranti al ruolo di Fratelli effettivi:
- m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- n) cura l'osservanza dello spirito religioso della Fraternita nonché la preparazione spirituale e morale dei Fratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore:
- o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Fratelli aventi diritto di voto;
- p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Fraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando all'uopo un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
- q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie e/o contenziosi di carattere stragiudiziale, di interesse della Fraternita;
- r) determina l'ammontare dell'eventuale quota associativa ogni Fratello deve annuale che annualmente il versare per funzionamento della Fraternita а della categoria di seconda appartenenza;
- s) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Fratelli per il



conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio:

- t) provvede alla scelta delle opere di carità e di misericordia da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Fraternita;
- u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati ed il libro delle deliberazioni assembleari;
- v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Fraternita.

Articolo 29 - Composizione

Il Magistrato è composto da un numero di membri, non inferiore a 7 (sette), fissato dall'Assemblea nella riunione assembleare che precede ogni quadriennio.

Per essere eletti nel Magistrato occorre iscritti alla data stabilita per le elezioni e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Fraternita.

Non contemporaneamente sono eleggibili nel Magistrato, Fratelli effettivi e onorari con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Fratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco Revisore, o nominati come componenti l'Organo di Controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Fraternita, nonché i Fratelli effettivi che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

I componenti del Magistrato durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Il Magistrato si rinnova per metà dei suoi membri ogni biennio con le modalità di cui sopra salvo diversa delibera dell'Assemblea ordinaria per il rinnovo contemporaneo di tutto il Magistrato.

Il Correttore (Assistente spirituale) viene invitato a partecipare alle riunioni del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 30 - Adunanze

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.

Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio Probivirale con richieste scritte e motivate.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai componenti. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza.

Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

I membri, che non intervengono a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall'incarico, e quindi sostituiti, dopo che siano rimasti inevasi due richiami scritti.

Articolo 31 - Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È il capo della Fraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Fraternita all'interno della Confederazione



Nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Fraternita e vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato e dell'Assemblea;
- d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili:
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa nonché con gli Organi dell'Arcidiocesi di Firenze:
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario e stragiudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

La carica di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 32 - Il Vicegovernatore

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuva, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 33 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. É consegnatario documenti e dell'archivio della Fraternita: cura la corrispondenza insieme Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 31. Collabora inoltre l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione presenza di necessitate circostanze ed alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 34 - L'Amministratore

L'Amministratore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Fraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

Articolo 35 - Gratuità e durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito; i componenti durano in carica quattro anni ed i Fratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano



automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi della Fraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 36 - Il Collegio Probivirale

Il Collegio Probivirale è composto da un numero minimo di 3 (tre) a un numero massimo di 5 (cinque) membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea fra i Fratelli effettivi e onorari con particolare conoscenza del corpo sociale della Fraternita e per la dedizione alla stessa.

I componenti il Collegio Probivirale durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Per l'eleggibilità a componente il Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 29 commi 2, 3 e 4. Il Collegio dopo l'elezione si riunisce per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio Probivirale si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qualvolta la materia oggetto di decisione sia di sua competenza.

I membri del Collegio Probivirale possono essere invitati a partecipare a particolari adunanze del Magistrato senza diritto di voto.

Il Collegio Probivirale, in particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Fraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere del Collegio Probivirale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) decide sui ricorsi presentati dai Fratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Fraternita;

- e) sostituisce l'opera del Magistrato quest'ultimo qualora dimissionario sia impedito 0 eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla sostituzione. L'accertata data di impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 45 commi 1 e 2;
- f) decide sulle domande di ammissione, rigettate dal Magistrato, a norma dell'art. 16, comma 4.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza della metà più uno membri effettivi е delibera maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto Stabilisce Presidente. le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Articolo 37 - Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo

La Fraternita, nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui all'art.30 del D.Lgs 117 del 3 agosto 2017, elegge un Collegio dei Sindaci Revisori, composto da un numero minimo di 3 (tre) a un numero massimo di 5 (cinque) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea fra i Fratelli effettivi e onorari. I componenti il Collegio dei Sindaci Revisori durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Per l'eleggibilità a componente il Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29 commi 2, 3 e 4. Il Collegio dopo l'elezione si riunisce per

nominare al suo interno il Presidente.

Qualora obbligatorio 0 ritenuto necessario e/o opportuno dall'Assemblea, il Collegio dei Sindaci Revisori potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'Albo Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.



I membri del Collegio dei Sindaci Revisori non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato o nel Collegio Probivirale.

Il Collegio dei Sindaci Revisori si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio dei Sindaci Revisori possono assistere alle riunioni del Magistrato senza diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del D.Lgs. 117/2017, la Fraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di Controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del D.Lgs 117 del 3 agosto 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Dal momento in cui l'Organo di controllo è nella pienezza dei suoi poteri, il Collegio dei Sindaci Revisori cessa dalle proprie funzioni.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di Controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs 117 del 3 agosto 2017.

L' Organo di Controllo, qualora gli sia attribuita anche la revisione legale dei conti, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è validamente costituito con almeno la presenza della metà più uno dei membri effettivi e delibera a maggioranza dei

presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 38 - Il Correttore

Il Correttore è di diritto il Parroco di Mercatale Val di Pesa, che può essere sostituito da altro Sacerdote, nominato dall'Arcivescovo di Firenze, su proposta del Magistrato, quando concorrano giustificati motivi.

Il Correttore viene invitato a partecipare alle riunioni del Magistrato senza diritto di voto, rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Fraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Fraternita е la preparazione spirituale e morale dei Fratelli/Sorelle anche attraverso la promozione di corsi formazione per i quali potrà "Correttore" collaborare con il della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione funzioni sacre delle feste religiose.

Articolo 39 - La Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni biennio. E' composta da cinque membri scelti fra i Fratelli con diritto di voto ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente:
- b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato. verificandone il possesso dei requisiti statutari, e contenente un numero minimo di candidati che sia maggiore di almeno un terzo (1/3) delle cariche ricoprire, precisando da l'arrotondamento verrà calcolato per eccesso se il decimale sarà superiore a 5.
- c) redigere la lista dei candidati per l'elezione del Collegio Probivirale (nel caso il mandato di quest'ultimo sia giunto a scadenza).



Coloro che riceveranno il maggior numero di voti validi verranno eletti come effettivi mentre i due che riceveranno il minor numero di voti, andranno a ricoprire la carica di supplenti;

- d) redigere la lista dei candidati per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori (nel caso il mandato di quest'ultimo sia giunto a scadenza). Coloro che riceveranno il maggior numero di voti validi verranno eletti Sindaci effettivi, mentre i due che riceveranno il minor numero di voti, andranno a ricoprire la carica di Sindaci supplenti; le liste devono riportare espressamente il cognome e nome del candidato, pena la nullità; Fratelli aventi diritto di voto potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà: le predisposte dalla Commissione Elettorale trasmesse sono Governatore il quale le allegherà all'avviso di convocazione dell'Assemblea. tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 10 giorni prima della data fissata;
- e) accerta l'identità degli aventi diritto al voto, nonché il titolo di partecipazione all'assemblea;
- f) accerta la regolarità delle deleghe;
- g) cura nel rispetto della massima trasparenza le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

Articolo 40 - Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Fratello/Sorella avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Fratelli con diritto di elettorato passivo non compresi nelle citate liste mediante aggiunta del/i nominativo/i sulla scheda. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari ai due terzi (2/3) delle cariche da ricoprire in ciascun organo

oggetto di elezione, precisando che l'arrotondamento verrà calcolato per eccesso se il decimale sarà superiore a 5. Risulteranno eletti per ogni carica i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla Fraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato più anziano di successivamente si procederà Le schede riportanti sorteggio. úia preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 giorni e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Fratelli/Sorelle, devono essere depositati entro e non oltre il termine perentorio di 3 (tre) giorni dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 41 - Composizione della Commissione Elettorale

I componenti la Commissione Elettorale, per le funzioni cui sono chiamati a rispondere, non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Fraternita, né essere votati fuori lista.

Le preferenze eventualmente attribuite a componenti della Commissione elettorale saranno dichiarate nulle.

Articolo 42 - Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Fraternita. I Fratelli/Sorelle eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più



tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Fratelli un rapporto di estrema semplicità, gentilezza, disponibilità e collaborazione tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica. Le incompatibilità di cui all'articolo 29, comma secondo, si estendono anche alle figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori.

Articolo 43 - Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 28 punto o), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Fratelli/Sorelle effettivi non inferiore ad un decimo (1/10) degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Magistrato e Collegio Probivirale in congiunta alla е trasmessa Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti. L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti all'Assemblea ed il preventivo parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7, i quali definiscono la irrinunciabile

fisionomia della Fraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 44 - Regolamento generale

L'Assemblea, se ritenuto necessario, approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza della metà più uno dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 45 - Mancato funzionamento della Confraternita

In caso di eventi straordinari o situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Fraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e), il Governatore della Fraternita segnala alla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio Probivirale o da almeno un decimo (1/10) dei Fratelli iscritti.

La Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede compimento deali atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione,



nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.

Il Delegato non può, comunque, operare di dodici mesi. Ove per più convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, l'Assemblea stessa 0 rimanga priva di esiti, il Delegato informa Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare questione all'attenzione delle autorità competenti.

Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro identificativo elemento che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Articolo 47 - Scioglimento della Confraternita

La Fraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Fratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 45.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Fratelli con diritto di voto e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà

anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Fraternita.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Fraternita.

Articolo 48 - Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Fraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare, ad altro ente del Terzo settore a carattere locale di ispirazione cristiana con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 42-bis, c.c.

Articolo 49 - Riconoscimento della personalità giuridica

Nel caso di richiesta di variazione della personalità giuridica della Fraternita da dell'autorità parte amministrativa. Governatore è autorizzato ad apportare presente statuto, sentita Confederazione **Nazionale** delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Fraternita.

Articolo 50 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto



compatibili, le norme del codice civile integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 51 - Entrata in vigore

Il presente Statuto, una volta approvato dall'Assemblea, entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte degli Organi Civili Competenti.

F.to Piccini Mario

F.to Marcello Focosi Notaio Sigillo

Certifico io sottoscritto Marcello Focosi Notaio in Firenze, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza

fino al 29 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia digitale, composta di n° 25 pagine - e contenuta in un supporto informatico - è in tutto conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai miei rogiti ed ai suoi allegati muniti delle prescritte firme.

Ai sensi dell'articolo 22, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esibizione e produzione della presente copia di documento cartaceo, formata su supporto informatico, sostituisce quella originale.

Si rilascia ad uso di Legge.

Firenze, giovedì 06 maggio 2021File firmato digitalmente dal Notaio Marcello Focosi di Firenze